

VISTI

- Il d.lgs 502/92 e s.m.i. con particolare riguardo all'art. 12 bis commi 4, 5, 6 relativi ai programmi di ricerca sanitaria;
- lo schema di Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 ove afferma che "L'Health Technology Assessment (HTA) è una valutazione complessiva e sistematica delle conseguenze assistenziali, economiche, sociali ed etiche provocate dalle tecnologie Sanitarie. La fase di Assessment prevede che vengano considerati nell'analisi alcuni elementi essenziali, quali ad esempio, la descrizione della tecnologia, la sicurezza per il paziente, l'inserimento della tecnologia in un dato contesto organizzativo e le valutazioni economiche. L'attività dell'HTA è considerata il ponte tra la ricerca e la politica sanitaria per permettere ai policy -maker di prendere decisioni informate e condivise sull'adozione di tecnologie sanitarie".
- la legge regionale n. 41 del 7 dicembre 2006 che all'art. 60 prevede, al fine di migliorare l'efficacia, la qualità e l'appropriatezza del servizio, la promozione della ricerca ed innovazione tecnologica;

•

RICHIAMATI

- la dCR n. 22 del 30/09/2009 ad oggetto "Piano socio-sanitario regionale 2009-2011", con la quale si istituisce, tra le altre, la rete HTA nell'ambito delle c.d. reti di sistema;
- la dGR n. 1879 del 22/12/2009 ad oggetto "Piano socio-sanitario regionale 2009-2011. Costituzione Comitato tecnico e gruppi di coordinamento delle reti tematiche";
- la dGR n. 277 del 09/02/2010 ad oggetto "Piano socio-sanitario regionale 2009-2011. Aggiornamento elenco dei gruppi di coordinamento delle reti tematiche";
- la dGR n. 225 del 04/03/2011 ad oggetto "Rete Regionale Health Technology Assessment (HTA): elementi attuativi e metodologici" che delibera in particolare quanto segue:
 - il documento "Linee attuative e metodologiche della rete regionale HTA " per l'introduzione dell'HTA nel SSR, in particolare declinando obiettivi, finalità, organizzazione e schema operativo che dovrà essere seguito sia dagli organi regionali sia dalle aziende sanitarie;
 - la modulistica proposta per i report di mini hta, di cui all'allegato 2 della citata delibera;
 - le Aziende, a decorrere dal mese di aprile 2011, sono tenute ad inviare alla segreteria scientifica della rete HTA i report relativi alle proposte di acquisizione di ogni nuova tecnologia secondo la definizione dell'allegato 1) della citata delibera con esclusione dei farmaci;
 - la segreteria scientifica della rete HTA comunicherà entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di acquisizione e del relativo report HTA all'Azienda proponente ed al Dipartimento la necessità di ulteriori approfondimenti in merito alla tecnologia proposta;
 - l'azienda proponente non potrà procedere all'acquisizione della tecnologia senza il nulla osta del Dipartimento; trascorsi 30 giorni senza ricevere alcun rilievo da parte della segreteria scientifica, l'Azienda proponente può procedere all'acquisizione della tecnologia.

- la dGR n. 1347 del 11/11/2011 ad oggetto “Indicazioni dell’uso diagnostico di alcuni biomarcatori tumorali”;
- la dGR n. 267 del 15/03/2013 ad oggetto “Rete Regionale Health Technology Assessment (HTA). Modifica dGr n. 277/2010”;
- il Decreto Ministeriale 22/04/2014 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate”;
- la dGR n. 710 del 13/06/2014 ad oggetto “Rete Regionale Health Technology Assessment (HTA): individuazione dei criteri per una appropriata allocazione delle attrezzature di Acceleratori Lineari (Linac) e TC”.

CONSIDERATO CHE la rete HTA ha ricevuto mandato dall’Assessorato alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini di individuare criteri di obsolescenza di alcune grandi apparecchiature, verificarne la distribuzione sul territorio ligure e l’adeguatezza al fabbisogno, nonché proporre eventuali azioni correttive;

CONSIDERATO CHE la dGR n.267 del 15/03/2013 prevede che il coordinatore della rete HTA possa chiedere la partecipazione al gruppo di specifiche professionalità del SSR ligure che si rendessero necessarie per specifiche e particolari tematiche;

CONSIDERATO CHE i lavori di elaborazione dei suddetti criteri, hanno riguardato inizialmente le apparecchiature Acceleratori Lineari (Linac) e TC con la predisposizione da parte della rete HTA del documento “Criteri per l’appropriatezza allocativa di alcune apparecchiature Vol. 1 Acceleratori Lineari (Linac)” e del documento “Criteri per l’appropriatezza allocativa di alcune apparecchiature Vol.2 –TC” approvati con DGR n.710 del 13/06/2014;

CONSIDERATO CHE i lavori di elaborazione dei suddetti criteri hanno successivamente riguardato le risonanze magnetiche e che proseguiranno con valutazioni successive, anche per altre grandi apparecchiature e saranno oggetto di deliberazione regionale;

CONSIDERATO CHE la rete HTA ha utilizzato per la elaborazione del documento sulle Risonanze magnetiche i dati del censimento regionale delle apparecchiature, integrandoli con ulteriori dati richiesti alle aziende in fase di studio dei criteri;

PRESO ATTO CHE la rete HTA, al termine dei suddetti lavori, ha prodotto il seguente documento “Criteri per l’appropriatezza allocativa di alcune apparecchiature Vol. 3 – Risonanze magnetiche”;

PRESO ATTO CHE il citato documento con nota prot. n. PG/2014/197386 del 20/10/2014 ad oggetto “Trasmissione documento “Vol. 3 - Risonanze magnetiche ” è stato sottoposto a valutazione delle Aziende Sanitarie;

PRESO ATTO CHE alcune Aziende Sanitarie hanno inviato le proprie osservazioni e che la rete HTA ha integrato il citato documento tenendo in considerazione queste ultime;

RITENUTO PERTANTO

- di approvare il seguente documento : “Criteri per l’appropriatezza allocativa di alcune apparecchiature Vol. 3 – Risonanze magnetiche ” di cui rispettivamente all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che dall’approvazione della presente deliberazione, le proposte di acquisizione ai sensi della DGR n.225/2011, presentate dalle Aziende Sanitarie, di apparecchiature Risonanze magnetiche e la successiva valutazione da parte della rete HTA dovranno essere effettuate in coerenza con i criteri di appropriatezza contenuti nel citato documento;
- di stabilire che le proposte di acquisizione di cui sopra dovranno essere effettuate a prescindere dalla fonte di finanziamento delle stesse (fondi europei, statali, regionali o provenienti da donazioni);
- di stabilire che i criteri di obsolescenza ed appropriatezza allocativa, riportati nel citato documento, devono essere presi in considerazione dalle Aziende Sanitarie anche in occasione di sottoscrizione di eventuali contratti con soggetti erogatori privati, ancorchè autorizzati, allo scopo di adeguare l’offerta al fabbisogno;
- di rinviare a successivi provvedimenti la definizione di criteri di obsolescenza di altre tipologie di grandi apparecchiature;

RITENUTO INFINE di prevedere che tutte le richieste di acquisto di nuove tecnologie inoltrate all’Agenzia Regionale Sanitaria-ARS Liguria/Centrale Regionale Acquisti dovranno essere correlate di copia della proposta di acquisizione inoltrata alla segreteria scientifica della rete HTA comprensiva della eventuale risposta;

Su proposta del Vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare il documento “ Criteri per l’appropriatezza allocativa di alcune apparecchiature Vol. 3 – Risonanze magnetiche” di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che dall’approvazione della presente deliberazione, le proposte di acquisizione ai sensi della DGR n.225/2011, presentate dalle Aziende Sanitarie, di apparecchiature Risonanze magnetiche e la successiva valutazione da parte della rete HTA dovranno essere effettuate in coerenza con i criteri di appropriatezza contenuti nel documento di cui al punto1);

- 3) di stabilire che le proposte di acquisizione di cui sopra dovranno essere effettuate a prescindere dalla fonte di finanziamento delle stesse (fondi europei, statali, regionali o provenienti da donazioni);
- 4) di stabilire che i criteri di obsolescenza ed appropriatezza allocativa, riportati nel documento di cui al punto 1), devono essere presi in considerazione dalle Aziende Sanitarie anche in occasione di sottoscrizione di eventuali contratti con soggetti erogatori privati, ancorchè autorizzati, allo scopo di adeguare l'offerta al fabbisogno;
- 5) di rinviare a successivi provvedimenti la definizione di criteri di obsolescenza di altre tipologie di grandi apparecchiature;
- 6) di stabilire che tutte le richieste di acquisto di nuove tecnologie inoltrate all'Agenzia Regionale Sanitaria-ARS Liguria/Centrale Regionale Acquisti dovranno essere correlate di copia della proposta di acquisizione inoltrata alla segreteria scientifica della rete HTA comprensiva della eventuale risposta;
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della regione www.regione.liguria.it e sul sito www.liguriainformasalute.it.